



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it

**S171/3.5-2024-2658**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELLA L.P. N. 2/2016 E DELL’ART. 193 DEL D.Lgs. n. 36/2023, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRASPORTO A FUNE, PER COLLEGARE MOENA CON LA STAZIONE INTERMEDIA DELL’IMPIANTO ESISTENTE RONCHI-VALBONA-LE CUNE.

Codice CIG: B32FE309A8

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 26 novembre 2024 – ore 12.00



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1336 di data 28 luglio 2023 è stato dichiarato il permanere delle condizioni per la rispondenza all'interesse pubblico e per la valutazione positiva di fattibilità, già espressi con deliberazione n. 1399 di data 1 agosto 2018, della proposta in finanza di progetto presentata da **Funivia Moena S.P.A, Leitner S.p.a e S.I.F. (Società Impianti Funiviari Lusia S.p.a.)**, di seguito denominato "promotore".

Con determinazione n. 1594 di data 19/02/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, la proposta è stata inserita negli strumenti di programmazione.

Con determina a contrarre del Dirigente Generale del Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo n. 10198 di data 20 settembre 2024 questa Amministrazione ha deliberato di affidare, mediante finanza di progetto sulla base della proposta presentata dall'ATI Funivia Moena S.P.A, Leitner S.p.a e S.I.F. (Società Impianti Funiviari Lusia S.p.a.) e con diritto di prelazione in capo al medesimo, la concessione per la progettazione, realizzazione e la gestione economica e funzionale di un impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico dotata di veicoli a 10 posti, per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune.

La presente procedura aperta è svolta tramite la Piattaforma per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici (Contracta, di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://contracta.provincia.tn.it>, previa registrazione. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del *bando*. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento della prestazione è ITC20

CIG B32FE309A8

CUP C91C24000040003

Il Responsabile unico del progetto è il Dirigente Generale del Dipartimento artigiano, commercio, promozione sport e turismo – dott. Sergio Bettotti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dirigente del Servizio Appalti – dott. Silvano Librera.

Il Responsabile del procedimento di scelta del contraente, ai sensi della L.P. n. 23/92 è la dott.ssa Nadia Bussolaro.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

sensi degli articoli 71, 193 e 108 del del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni generali di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Condizioni generali di utilizzo - Contracta*" allegato alla Delibera della Giunta Provinciale n. 2276 del 15 dicembre 2023 disponibile sul sito istituzionale della Provincia e consultabile al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Normative/Del.-G.P.-n.-2276-di-data-15-dicembre-2023>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al



decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Condizioni generali di utilizzo, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;

c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;


- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:



- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n.9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario essere registrati alla **Piattaforma** secondo le modalità esplicitate nei Manuali per l'utilizzo della Piattaforma consultabili al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Manuali-per-gli-operatori-economici> "Guida alla registrazione e alla gestione delle anagrafiche" procedendo alla compilazione della "Registrazione Operatori Economici".



La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. **La registrazione è necessaria anche per tutti gli operatori partecipanti in forma associata ed ausiliari.**

1.4 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (<https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php>).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione può avvenire mediante la terna di valori (Codice di Accesso, Nome Utente, Password) rilasciata al momento della registrazione ovvero tramite SPID, CIE, CNS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate inviando una mail a cc.contracta@tndigit.it o tramite Call Center che risponde ai numeri:

- **800 22 80 40** (attivo dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì);
- **0461-800786** (nelle altre fasce orarie - con la sola registrazione della chiamata - e per chi chiama dall'estero).

Si precisa inoltre che al Gestore del Sistema non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattro ore (24) ore prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Determina a contrarre n. 10198 di data 20 settembre 2024 con i seguenti allegati:
 - Allegato C_ Sintesi del Piano Economico Finanziario del Promotore;
 - Allegato D_Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario da parte degli offerenti;
 - Allegato E_Bozza di convenzione;
 - Allegato F_Suddivisione categorie SOA e progettazione;
 - Allegato H_algoritmo calcolo Energia;.
2. Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera composto dai seguenti allegati:
 - PROGETTO – 002 PARTE ECONOMICA;
 - PROGETTO – 003 PARTE TECNICA- PROGETTO ARCHITETTONICO;
 - PROGETTO - 004 PROGETTO FUNIVIARIO;
 - PROGETTO - 005 PARTE TECNICA- PROGETTO STRUTTURE;
 - PROGETTO - 006 PARTE TECNICA - COORDINAMENTO SICUREZZA;



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- PROGETTO - 007 - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE;
- PROGETTO - 008 A - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE;
- PROGETTO -008 B - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE;
- PROGETTO - 008 Technisches Handbuch.pdf;
- PROGETTO - 009 – CAPITOLATI;

3. Bando di gara;

4. Disciplinare di gara e relativi allegati:

- 4.1) Fac simili istanza di partecipazione (Allegati A1 e A2) e dichiarazione integrativa (Allegato A3);
- 4.2) Documento di gara unico europeo (DGUE) da compilare sulla Piattaforma;
- 4.3) Modello dichiarazione ausiliaria (Allegato B);

5. Parametri e criteri di valutazione delle offerte;

6. Documentazione ulteriore da presentare da parte dell'aggiudicatario;

7. Dichiarazione sulla dimensione aziendale (Allegato D);

8. Istruzioni per creare un file .pdf/A (*formato adatto all'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici e a garanzia della corretta visualizzazione della documentazione*) rinvenibili al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Manuali-per-gli-operatori-economici>

La documentazione integrale di gara è accessibile gratuitamente all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma accessibile dal sito internet <https://contracta.provincia.tn.it>.

Si informano gli operatori economici che il bando di gara, il presente disciplinare di gara, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", lo schema di convenzione nonché il provvedimento a contrarre sono rinvenibili anche sul **sito internet** www.appalti.provincia.tn.it (sezione "Bandi in corso", in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura), che rinvia tramite collegamento ipertestuale al Sistema informativo contratti della Provincia autonoma di Trento (**SICOPAT**) nonché all'interno dell'area pubblica della Piattaforma (<https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php/bandi>).



2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **dieci giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attivando l'apposita funzione della Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 4 ("Invio di un quesito") del Manuale "Presentazione di una offerta", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono evase tramite la Piattaforma almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Bandi di Gara" dedicata alla presente procedura e sul sito istituzionale www.appalti.provincia.tn.it con le medesime modalità di cui al punto precedente. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Allo stesso modo saranno pubblicati le eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, assieme alla relativa documentazione

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, lo stesso è tenuto ad indicare, nella domanda di partecipazione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il **mandatario/capofila** al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione della Provincia autonoma di Trento 2024-2026 allegato al Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 della Provincia autonoma di Trento:

- il concorrente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 del 2 febbraio 2024, disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_antikorruzione.html

- I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il RUP, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della l.p. n. 23/1992 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il Direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il Presidente della seduta di gara, i membri della commissione tecnica, ove prevista;

- fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

- l'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, adottato con delibera della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18.07.2014, reperibile presso la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet



www.provincia.tn.it e precisamente al seguente link: http://www.server-is6.it/trasparenza-provincia-tn/www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/amministrazione_trasparente_pat/CodiceComportamento2014.pdf. Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c. 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

2.4 PREROGATIVE DEL PROMOTORE

- **Promotore:** raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, così composto:
 - **Leitner AG S.p.A** (mandataria) con sede in Vipiteno 38035 (BZ), Via Brennero 34, codice fiscale e partita IVA 00123790214;
 - **S.I.F. Società Impianti Funiviari Lusia S.p.A.** con sede legale in Moena 38035 (TN), Loc. I Ronc 4, codice fiscale e partita IVA 00341620227;
 - **Funivia Moena S.p.A.**, con sede legale in Moena 38035 (TN), Loc. I Ronc 4, codice Fiscale e Partita I.v.a. 02428960229;
- **Prerogative riservate** al promotore:
 - a) Qualora il promotore non risulti aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, **il diritto di prelazione** e divenire aggiudicatario se dichiara **di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte** dall'aggiudicatario.
 - b) Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione, avrà diritto ad ottenere il pagamento, con onere a carico dell'aggiudicatario, delle spese per la predisposizione della proposta presentata pari ad **Euro 346.000,00.=**.
 - c) In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e aggiudicazione della concessione a favore quindi del Promotore stesso, l'originario aggiudicatario avrà diritto al pagamento, con onere a carico del Promotore, dell'importo delle spese sostenute e adeguatamente documentate per la predisposizione della propria offerta entro i limiti normativi del 2,5 % dell'importo dell'investimento.



3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, ELEMENTI ESSENZIALI E DURATA

3.1 Oggetto della concessione

Come meglio descritto nello schema di convenzione e nell'ulteriore documentazione di gara, sono oggetto della concessione:

- la progettazione, la costruzione e la successiva gestione, funzionale ed economica, di un impianto di trasporto a fune per il collegamento del Comune di Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente "GD8 Ronchi-Valbona-Le Cune", incluse le opere civili ed impiantistiche accessorie, le opere strutturalmente e direttamente collegate, la loro gestione funzionale ed economica, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e il servizio di trasporto per la durata della concessione, alle condizioni previste dalla disciplina vigente e dalla bozza di convenzione (si rinvia in particolare all'art. 2 della bozza stessa).

La concessione è costituita da un unico lotto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre.

3.2 Elementi essenziali della concessione

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. A tal fine il Concessionario avrà il diritto di gestire le opere e fornire i servizi ai sensi degli artt. 15 e 16 della bozza di convenzione allegata tra la documentazione di gara.

Gli elementi essenziali della procedura sulla base della proposta posta a base di gara sono:

a) valore complessivo stimato della concessione: Euro 39.132.361,00.= al netto di IVA, individuato conformemente a quanto stabilito dall'art. 179 del Codice;

b) importo stimato dell'investimento per l'intero periodo di concessione, così come indicato nella proposta posta a base di gara, è pari ad **€ 15.350.433,00 (IVA Esclusa)**.

La realizzazione dell'intervento di cui sopra avverrà con:

- apporto di risorse a carico del concessionario: l'opera sarà realizzata mediante apporto di capitali privati in project financing in quanto suscettibile di gestione economica, per l'ammontare stimato di **7.828.720,00.= €**;
- erogazione di un contributo monetario, cd "prezzo", da parte dell'Ente concedente, pari a **7.424.251,00 €, al netto di IVA**;
- messa a disposizione a titolo gratuito di aree da parte degli enti pubblici per un importo stimato di **97.462,00 €**.

c) importo delle spese sostenute dal promotore per la presentazione della proposta, ai sensi dell'art 193 comma 8 del D. Lgs. 36/23, è di **Euro 346.000,00.=**, come indicato nella proposta presentata dal promotore;



d) corrispettivo per attività di progettazione **delle opere** (si rinvia per il dettaglio all'allegato II.P.6 "Corrispettivo Liberi professionisti") **da redigere successivamente alla stipula del contratto: Euro 306.691,06.=, IVA e oneri previdenziali esclusi.**

I corrispettivi sono stato calcolati - tenuto conto dell'art. 41, comma 15, e dell'Allegato I.13 del Codice - ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, per le categorie e gli ID opere di cui alla Tavola Z-1 allegata al suddetto decreto.

e) **importo dei lavori** a base di gara oggetto della concessione, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge è pari a complessivi **Euro 13.842.198,18**, di cui Euro **250.000,00** per oneri della sicurezza.

L'importo complessivo dei lavori comprende i costi della manodopera stimati in Euro 4.429.503,42.-, come emerge dal provvedimento a contrarre.

I costi della manodopera stimati per i servizi di gestione ammontano ad **Euro 173.355,00, ANNUI** come determinato nei documenti presentati dal Promotore.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

La tipologia degli interventi e le categorie e classifiche relative sono le seguenti:

Classificazione dei lavori:

- **Categoria prevalente: OS31** (Impianti per la mobilità sospesa) per **Euro 9.982.548,64 €** - di cui:

- a) Euro 9.918.906,19.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 63.642,45.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

- Categoria scorporabile **OG1** (Opere civili e industriali) per **Euro 3.075.600,49.-** di cui:

- a) Euro 2.927.099,60 .- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 148.500,89.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

- Categoria **OS4** (Impianti elettromeccanici trasportatori) per Euro **220.653,95.-** di cui:

- a) Euro 210.000,00.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 10.653,95.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

- categoria **OS18A** (componenti strutturali in acciaio) per Euro **563.395,10.-** di cui:

- a) Euro 536.192,39.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 27.202,71.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie **OG1, OS4 e OS18A (a qualificazione obbligatoria)**, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.

Con riferimento all'intervento oggetto del presente bando, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

3.3 DURATA DELLA CONCESSIONE E SOCIETA' DI SCOPO

La **durata della concessione** è stabilita, sulla base del piano economico-finanziario presentato dal Promotore, in **25 anni**, o nella durata, eventualmente minore, prevista nel Piano Economico Finanziario del concorrente aggiudicatario e comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art.178, comma 2 del Codice, non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario. Si esclude ogni tacito rinnovo.

Per quanto attiene la progettazione, ai sensi dell'art. 6 co. 2 della bozza di convenzione, il termine massimo per la consegna del progetto esecutivo è di **75 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna delle aree** di cui all'art. 6.1 della medesima bozza di convenzione.

Il contenuto minimo del progetto esecutivo è quello indicato negli artt. da 22 a 33 dell'Allegato I.7 del Codice.

I lavori avranno inizio soltanto dopo la comunicazione a cura del Responsabile Unico del Progetto dell'avvenuta approvazione e verifica del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione concedente. Ai sensi dell'art. 8 della Bozza di Convenzione il termine di esecuzione dei lavori è stimato in un periodo di 222 giorni, come specificato nel crono-programma, allegato al progetto di fattibilità, decorrenti dalla consegna delle aree, salvo eventuali proroghe/differimenti che saranno disciplinati in contratto.

Società di scopo: ai sensi dell'art. 194 del Codice, il soggetto risultato aggiudicatario è tenuto a costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile con valore iniziale del capitale sociale non inferiore a **€ 20.000,00.-**. **In caso di**



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

concorrente costituito da più soggetti, l'offerta dovrà specificare, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare.

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono ammessi gli operatori economici di cui all'articolo 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Si precisa in particolare che ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.12 del Codice:

A) Il concorrente che **non intende eseguire direttamente** la progettazione e l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 5 e dei requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati ai successivi punti 6.1 e 6.2. In tale caso, il concorrente dovrà anche rendere **apposita dichiarazione in sede di documentazione amministrativa** attestante la **volontà di affidare, in caso di aggiudicazione della concessione, la progettazione nonché l'esecuzione dei lavori a soggetti terzi qualificati.**

B) Il concorrente che **intende eseguire direttamente la progettazione nonché l'esecuzione dei lavori** oggetto della concessione **deve essere in possesso**, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 5 e dei requisiti di cui ai punti 6.1 e 6.2, anche dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori e per l'attività di progettazione, indicati rispettivamente ai punti 6.3 e 6.4, eventualmente in raggruppamento con altri operatori economici per l'attività di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, qualora lo stesso non sia in possesso dei requisiti previsti per tali attività.

Il/i soggetto/i eventualmente raggruppati rispettivamente ai fini della progettazione e ai fini dell'esecuzione dei lavori, assumono il ruolo di mandante e la responsabilità solidale limitatamente all'attività dagli stessi eseguita. Il mandato avrà durata fino al collaudo, così come indicato nel successivo punto 15.6 del presente disciplinare.

Per l'attività di progettazione, in alternativa alla costituzione di un raggruppamento, è possibile individuare i progettisti qualificati, senza includerli nel raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 30 co. 5 dell'All. II.12 del Codice, i requisiti per l'attività di progettazione devono essere posseduti dalle imprese attestata SOA **per prestazioni di sola esecuzione**, attraverso uno o più soggetti di cui all'art. 66 comma 1 del Codice associato (o che si intende associare) o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli. Le imprese attestata SOA **per prestazioni di progettazione e costruzione** devono possedere i requisiti per l'attività di progettazione attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di uno o più soggetti di cui all'articolo 66, comma 1,



del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, dell'allegato II.12 del Codice.

In ogni caso devono essere indicati i nominativi dei professionisti, personalmente responsabili, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Nel caso in cui venga costituito raggruppamento temporaneo con più di uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista iscritto ad un Albo professionale da non più di 5 anni**, ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e, per l'attività di progettazione, di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Si rammenta che anche ciascuno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice incaricati della progettazione (siano essi raggruppati o indicati) devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, da attestare nel DGUE.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate,



può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Con riferimento alla concessione oggetto del presente disciplinare, le prestazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle **white list** sono le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- guardiania dei cantieri;



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC di data 17 gennaio 2023, gli operatori economici che, in caso aggiudicazione, svolgano effettivamente le prestazioni rientranti in una delle suddette attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

In caso contrario, la predetta iscrizione dovrà essere posseduta da altro soggetto che effettivamente svolge la prestazione rientrante nel predetto elenco.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Costituiscono requisiti di idoneità:

A) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

6.2.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

A) **fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni** antecedenti alla pubblicazione del bando almeno pari a **€ 1.535.043,30** (importo "non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento" - art. 33, comma 1, lett. a) dell'All. II.12 del Codice);



B) **capitale sociale pari o superiore a € 767.521,65** (importo *“non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento”* - art. 33, comma 1, lett. b) dell’All. II.12 del Codice).

C) svolgimento **negli ultimi cinque anni di servizi affini** a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari o superiore a **€ 767.521,65** (pari ad *“un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento”* - art. 33, comma 1, lett. c) dell’All. II.12 del Codice);

D) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di **almeno un servizio affine** a quello previsto dall’intervento per un importo medio **pari o superiore a € 3.070.086,6** (*“per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento”* - art. 33, comma 1, lett. d) dell’All. II.12 del Codice).

Si precisa che per **servizio affine** di cui alle lettere C) e D) si intende **lo svolgimento del servizio di gestione impianti a fune**.

Ai sensi dell’art. 33 co. 2 dell’All. II.12 del Codice, il concorrente, in alternativa ai requisiti previsti alle lettere C) e D) può incrementare i requisiti previsti dalle lettere A) e B), nella misura pari a 1,5 volte.

Il requisito previsto dalla lettera B) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

In caso di raggruppamento temporaneo di soggetti o di consorzio ordinario, i requisiti previsti alle precedenti lettere A), B), C) e D) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui alle precedenti lettere A) e B).

In conformità a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 33 dell’allegato II.12, qualora, ai sensi dell’articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell’approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l’esecuzione del progetto.

La comprova del requisito di cui alla lettere A) è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa e nota di deposito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito di cui alla lettera B) è fornita mediante certificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

La comprova dei requisiti di cui alle lettere C) e D) è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I concorrenti che intendono eseguire l'attività di progettazione e di realizzazione dei lavori con la propria organizzazione di impresa, devono anche essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del Codice e dall'art. 18 comma 11 del medesimo allegato II.12. Pertanto, dovranno essere in possesso di:

1) attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto di affidamento; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA deve riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, di cui all'art. 4 dell'allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023.

2) essere in possesso dei requisiti **per l'attività di progettazione** indicati al successivo punto 6.4 **attraverso il proprio staff** oppure avvalersi di progettisti qualificati di cui all'art. 66 del Codice da **indicare** nella domanda di partecipazione, o **partecipare in raggruppamento (costituito o costituendo)** con soggetti qualificati per la progettazione.

Si rammenta che i concorrenti che intendono **eseguire la progettazione e la realizzazione** delle opere **attraverso il proprio staff** devono essere in possesso di **attestazione SOA per la prestazione di attività di progettazione e costruzione** per le categorie e le classifiche richieste, unitamente al possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di progettazione.

I concorrenti che intendono **eseguire direttamente la progettazione e la realizzazione** delle opere, in possesso di attestazione **SOA per la prestazione di sola costruzione** e i concorrenti che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed



esecuzione, non raggiungono attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali richiesti per le attività di progettazione, dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività di progettazione attraverso **uno o più dei soggetti di cui** all'articolo 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da qualificare mandante/i nell'ambito di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo). In alternativa il/i soggetto/i di cui all'art. 66 comma 1 del Codice potrà/anno essere indicati in sede di offerta, senza costituzione di raggruppamento.

Si precisa che:

- la certificazione SOA e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema

di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, devono essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art.16, comma 5 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima e deve essere adeguatamente dimostrato;

- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;

- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto

alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023;

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza.

Il requisito di qualificazione SOA sopra indicato deve essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 30 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

6.3.1 REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, l'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione SOA con riferimento alla categoria prevalente **OS31** per l'importo totale dei lavori oppure alla categoria prevalente **OS31** e alle categorie scorporabili **OG1, OS4 e OS18A** (a qualificazione obbligatoria) per i singoli importi.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I requisiti relativi alle categorie scorporabili **OG1, OS4 e OS18A** (a qualificazione obbligatoria) non posseduti dall'impresa **devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto.**

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36 del 2023, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

6.3.2 REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti e i soggetti GEIE, le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere **liberamente stabilite** entro i limiti consentiti dai **requisiti di qualificazione posseduti** dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Restano comunque fermi gli obblighi di subappalto.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 REQUISITI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

6.4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui alla precedente lett. a) e il requisito di cui alla lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato o individuato, in base alla propria tipologia.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili

6.4.2) COMPOSIZIONE E REQUISITI SOGGETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per lo svolgimento della progettazione è richiesto un gruppo di progettazione di minimo 3 unità, a pena di esclusione.

I soggetti incaricati della progettazione – da indicarsi nominativamente – devono essere iscritti al pertinente albo professionale e devono altresì possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se ed in quanto richiesto dalla mansione effettivamente svolta da ciascun professionista.

Le figure professionali minime stimate dall'Amministrazione come necessarie per lo svolgimento degli incarichi di progettazione da indicare nominativamente, che devono altresì essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente, sono le seguenti:

- 1) **coordinatore del gruppo di progettazione:** dovrà essere in possesso di diploma di Laurea Specialistica in Ingegneria (Nuovo Ordinamento) o del Diploma di Laurea in Ingegneria (Vecchio Ordinamento) ed essere regolarmente iscritto nel rispettivo ordine professionale nella sezione A
- 2) **Progettista opere strutturali:** dovrà essere in possesso di Diploma di Laurea Specialistica in Ingegneria (Nuovo Ordinamento) o del Diploma di Laurea in Ingegneria (Vecchio Ordinamento) ed essere regolarmente iscritto nel rispettivo ordine professionale nella sezione A;
- 3) **Progettista impianti funiviari:** dovrà essere in possesso di Diploma di Laurea Specialistica in Ingegneria (Nuovo Ordinamento) o del Diploma di Laurea in Ingegneria (Vecchio Ordinamento) ed essere regolarmente iscritto nel rispettivo ordine professionale nella sezione A;
- 4) **Progettista impianti elettrici:** dovrà essere in possesso di Diploma di Laurea Specialistica in Ingegneria (Nuovo Ordinamento) o del Diploma di Laurea in Ingegneria (Vecchio Ordinamento) ed essere regolarmente iscritto nel rispettivo ordine professionale nella sezione A o nella sezione B, ovvero in possesso di diploma di Perito elettrico ed essere regolarmente iscritto nel rispettivo ordine professionale e con esperienza di almeno 10 anni;
- 5) **Progettista opere architettoniche:** dovrà essere in possesso di Diploma di Laurea Specialistica in Architettura (Nuovo Ordinamento) o del Diploma di Laurea in Architettura (Vecchio Ordinamento) ed essere regolarmente iscritto nel rispettivo ordine professionale;



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

6) **Professionista antincendio**: dovrà essere iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, autorizzato: - al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, - alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio;

7) **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**: dovrà essere in possesso di requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Definito che il numero minimo dei tecnici per lo svolgimento delle attività di progettazione è stabilito in 3 unità, si precisa che un singolo tecnico, se in possesso dei relativi requisiti e competenze, potrà svolgere anche più funzioni tra quelle individuate per le figure professionali chiave sopra indicate, ad eccezione della figura del Coordinatore del gruppo di progettazione, il quale dovrà svolgere la propria funzione esclusivamente nel ruolo di propria competenza.

Per la comprova del requisito l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente indica, nella dichiarazione integrativa della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 (allegato A.3), il nominativo dei professionisti e il possesso in capo ai medesimi dei requisiti suindicati.

Per la comprova del requisito l'Amministrazione concedente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) FATTURATO GLOBALE per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei tre migliori anni degli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando almeno pari ad **€ 300.000,00.=** IVA e oneri previdenziali esclusi.

In caso di raggruppamento temporaneo con più progettisti di cui all'art. 66 del Codice, ovvero di indicazione di più di uno di tali operatori, il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dai medesimi soggetti nel complesso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:



- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.4.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

b) Esecuzione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi attinenti all'ingegneria e architettura – da intendersi come servizi ultimati - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie, ai sensi dell'art. 8 del dm 17 giugno 2016, a cui si riferiscono i servizi da affidare e per l'importo complessivo, per ogni classe e categoria, indicato nella seguente tabella:

Categorie, classe e importi minimi dei lavori:

Categoria e ID delle opere	Grado di complessità	Valore dell'opera per classe e categoria	Importo minimo richiesto per il requisito
V.03	0,75	9.805.073,31	9.805.073,31
E.01	0,65	2.487.646,95	2.487.646,95
S.03	0,95	1.549.477,92	1.549.477,92

Per le suindicate categorie E.01, S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli incarichi per ogni classe e categorie.

In caso di raggruppamento temporaneo con più progettisti di cui all'art. 66 del Codice, ovvero di indicazione di più di uno di tali operatori, il requisito dei servizi analoghi deve essere soddisfatto dai medesimi soggetti nel complesso.



c) (requisito servizi di punta): Esecuzione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di due servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura – da intendersi come servizi ultimati - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie, ai sensi dell'art. 8 del dm 17 giugno 2016, a cui si riferiscono i servizi da affidare e per l'importo complessivo, per ogni classe e categoria, indicato nella seguente tabella:

Categoria e ID delle opere	Grado di complessità	Valore dell'opera per classe e categoria	Importo minimo richiesto per il requisito
V.03	0,75	9.805.073,31	2.941.521,99
E.01	0,65	2.487.646,95	746.294,09
S.03	0,95	1.549.477,92	464.843,38

Per le suindicate categorie E.01, S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si precisa che, in ciascuno dei due "servizi di punta" non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di tutte le classi e categorie bensì anche singoli incarichi per ogni classe e categoria.

In caso di raggruppamento temporaneo con più progettisti di cui all'art. 66 del Codice, ovvero di indicazione di più di uno di tali operatori, il requisito del servizio di punta deve essere posseduto da uno dei medesimi oppure da due diversi soggetti per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

La comprova dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.



Ai sensi dell'articolo 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il **possesso dei requisiti economico-finanziari e dei requisiti tecnico-organizzativi** richiesti dal presente disciplinare anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 66 del Codice i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento (così come indicate nel contratto di avvalimento).

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento (fatto salvo il caso di avvalimento premiale), che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi degli articoli 188 e 119 d. lgs. 36/2023, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o concedere in cottimo parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare come indicato all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è **vietato**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei Contratti pubblici, è **nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente dei lavori.**

Per quanto attiene ai lavori, la dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:

- le lavorazioni appartenenti alle categorie **a qualificazione obbligatoria**, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **PENA L'ESCLUSIONE**;
- **le** lavorazioni per l'esecuzione delle quali è richiesta, ai sensi della normativa vigente, speciale abilitazione/autorizzazione, qualora il concorrente non dichiarerà in sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni, in caso di aggiudicazione, ai fini della loro esecuzione, dovrà essere in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto sono indicate al punto 10 del provvedimento a contrarre.

Si evidenzia che per le erigende opere, trattandosi di edifici pubblici aperti al pubblico, il progetto esecutivo dovrà essere redatto dal concessionario tenendo conto della specifica normativa di settore relativa ai Criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto ministeriale di riferimento per l'edilizia (D.M. n. 256 del 23 giugno 2022) e richiamati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 521 di data 24 marzo 2023 ed inoltre, in fase di esecuzione, il concessionario fornirà prova del rispetto degli stessi.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 193, comma 6, del Codice da **una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione** e precisamente pari € **782.647,22**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; a tal fine il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite pagoPA – il nodo nazionale dei pagamenti elettronici – collegandosi all'indirizzo mypay.provincia.tn.it, scegliendo, nella sezione "Altre tipologie di pagamento", l'ente "Provincia autonoma di Trento" e successivamente selezionando dall'elenco delle tipologie di pagamento, la voce "CAUZ – DEPOSITO CAUZIONALE".

Il sito mypay.provincia.tn.it consente quindi di:

- effettuare il pagamento direttamente on line, scegliendo il canale di pagamento preferito
- preparare un avviso di pagamento pagoPA che potrà essere pagato presso gli sportelli bancari, i circuiti Sisal e Lottomatica (tabaccai) o presso gli altri sportelli abilitati a PagoPA.

Le indicazioni operative per effettuare i pagamenti elettronici sono consultabili alla pagina pagopa.provincia.tn.it.

In caso di cauzione il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento mediante il sistema PagoPA. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;



- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, **prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione** al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

In relazione a quanto disposto dall'art. 106 comma 3 del Codice, in applicazione di quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell'ANAC di data 28 giugno 2024, in via transitoria fino al 31 dicembre 2024, trovano applicazione le indicazioni fornite da ANAC con deliberazione n. 606 di data 19 dicembre 2023 e con successivo il Comunicato del Presidente di data 31 gennaio 2024, di seguito riportate:

- al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, **l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia deve acquisire dal garante l'indirizzo internet, avente caratteristiche conformi a quelle definite da ANAC, cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.**
- In alternativa, ove il garante non disponga di un sito internet avente le caratteristiche conformi a quelle definite da ANAC con la citata deliberazione, il medesimo deve fornire un indirizzo PEC dedicato cui è possibile inviare la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.
- **L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.**
- La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- **Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.**

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve:



- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, **ivi compresi i soggetti di cui all'art. 66 del Codice che si intendono eventualmente associare per la progettazione esecutiva**, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per **365** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione



del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del co. 3 dell'art. 106 del Codice. Richiamato il Comunicato del Presidente dell'ANAC di data 28 giugno 2024, la riduzione di cui alla presente lettera c) è applicabile nei soli casi in cui sia garantito lo svolgimento, mediante piattaforma, di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza (emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia).
- d) In caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:
- **UNI ISO45001** Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – riduzione del 5%;
 - **UNI/PDR 125** sistemi di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni – riduzione del 5%.

Tali riduzioni sono cumulabili con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e carica sulla Piattaforma copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Qualora, ai fini della riduzione pari al 50% di cui alla precedente lett. b), il concorrente dichiara nel DGUE di essere una micro, piccola e media impresa, è facoltà dello stesso presentare, tra la documentazione amministrativa, il prospetto (Allegato D), con il quale dichiara gli elementi utili ai fini della definizione delle dimensioni dell'impresa, nel rispetto di quanto previsto dalla Raccomandazione dd. 6 maggio 2023, n. 2003/361/CE. In caso contrario, tale prospetto sarà richiesto dall'Amministrazione ai fini dell'eventuale aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

12 . PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. *610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>*

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel Manuale "Presentazione di una offerta" e nel presente disciplinare di gara.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 novembre 2024

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati .pdf, .p7m (e nei casi consentiti dalla Piattaforma file compressi .7z, .rar, .zip). I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata mediante la Piattaforma, secondo le modalità esplicitate al Manuale "Presentazione di una offerta", accessibili dal sito indicato al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nel suddetto Manuale, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata.**

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti **devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in sede di registrazione. La Piattaforma consente al concorrente, accedendo alla propria area riservata nella apposita funzione "Offerte", di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. A tal fine si rinvia alle istruzioni previste nel manuale "Partecipazione in forma associata".

Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se presentata in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.2 - Modifica dell'Offerta

L'operatore economico ha facoltà di presentare, tramite la Piattaforma, offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata. Tuttavia, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. (SEZIONE COMUNICAZIONI RICEVUTE>CREA LA RISPOSTA).

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, dovranno essere compilate e/o caricate a sistema secondo le modalità indicate nei Manuali di utilizzo della Piattaforma.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Allegato A1 o Allegato A2 unitamente all'Allegato A3);
- 2) DGUE strutturato sulla Piattaforma;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) eventuale, nel caso di micro, piccole e medie imprese, dichiarazione sulla dimensione aziendale (Allegato D);
- 6) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. A1 o A2, unitamente all'allegato A3 – Dichiarazioni integrative e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione riporta i **dati identificativi dell'operatore economico** (domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; l'indirizzo PEC) e la **forma della partecipazione**: il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) ed il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Qualora il concorrente non intenda eseguire direttamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori richiesti al concessionario, nella domanda di partecipazione è tenuto a dichiarare la volontà di affidare, in caso di aggiudicazione della concessione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori a soggetti terzi qualificati.

In alternativa, il concorrente che intenda eseguire direttamente la progettazione e la realizzazione dei lavori oggetto della concessione, ove non in possesso dei relativi requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare, nella domanda di partecipazione è tenuto ad indicare uno o più operatori economici di cui all'art. 66 del Codice, associati in raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) o individuati ai fini della progettazione, nonché uno o più operatori economici di cui all'art. 65 del Codice associati in raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) ai fini dell'esecuzione dei lavori.

Si ribadisce quindi che, con specifico riferimento all'attività di progettazione, nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare che provvederà alla medesima:

a) direttamente attraverso la propria struttura, in quanto in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6.4;

b) avvalendosi di uno o più soggetti di cui all'art. 66 del Codice;

c) in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti di cui all'art. 66 del Codice.

In ogni caso dovrà essere altresì indicato **il nominativo dei singoli professionisti, l'incarico da essi assunti ed il possesso in capo ai medesimi delle qualifiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico, come dettagliato al precedente punto 6.4.**

Ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice, in caso di associazione temporanea tra impresa/ e e più di uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice, dovrà essere indicato il nominativo del



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

A) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DELL'ISTANZA

Il concorrente ovvero ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo di imprese (ivi compresi i soggetti eventualmente associati ai fini della progettazione e le imprese eventualmente associate ai fini dell'esecuzione dei lavori nel caso di esecuzione diretta della progettazione e dell'esecuzione dei lavori oggetto della concessione), contestualmente alla domanda di partecipazione, preferibilmente utilizzando il modello A1/A2 rende le seguenti dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

1. di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e requisiti speciali previsti nel presente disciplinare di gara;
2. i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare a quanto previsto dai criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022:
 - 3.1.1 – PERSONALE DI CANTIERE,
 - 3.1.2 – MACCHINE OPERATRICI;
 - 3.1.3.1 – GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI: COMPATIBILITÀ CON I VEICOLI DI DESTINAZIONE;
 - 3.1.3.2 - GRASSI ED OLI BIODEGRADABILI;
 - 3.1.3.3 - GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI MINERALI A BASE RIGENERATA;
 - 3.1.3.4 - REQUISITI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA DEGLI OLI LUBRIFICANTI;
7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire la società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile ai sensi dell'art. 194 del Codice, con capitale sociale minimo pari ad Euro 20.000,00, specificando altresì la ripartizione delle quote di partecipazione al capitale sociale da parte di ogni singolo socio;
8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera della Giunta Provinciale n. 1217 dd. 18.07.2014 reperibile al link del sito internet "*Amministrazione trasparente*":



http://www.server-is6.it/trasparenza-provincia-tn/www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/amministrazione_trasparente_pat/CodiceComportamento2014.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

9. (nel caso in cui il concorrente, in caso di aggiudicazione, svolga effettivamente le prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui all'art. al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura (**indicando la sede di iscrizione**) oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura (**indicando la sede**);

10. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 82/2005, oppure, per gli operatori economici transfrontalieri o comunque non presenti nei predetti indici, l'indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

12. *eventualmente*, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 106, comma 8 del d. lgs. 36/2023:

a) di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 individuate dal disciplinare di gara, da indicare espressamente;

b) di essere microimpresa, piccola o media impresa;

c) ove non previsto nella documentazione contrattuale del garante, l'indirizzo internet o in alternativa l'indirizzo pec del garante al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza;

d) di presentare garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del co. 3 dell'art. 106 del Codice;

13. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Nel caso di associazione di uno o più soggetti di cui all'art. 66 del Codice la domanda è sottoscritta anche:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.



In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

B) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DA RENDERE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE

Nel caso in cui il concorrente intenda eseguire con la propria organizzazione la progettazione nonché l'esecuzione dei lavori richiesti al concessionario, ciascun soggetto di cui all'art. 66 del Codice, sia esso associato o individuato (oppure l'impresa che provvederà alla progettazione direttamente attraverso la propria struttura), rende le seguenti dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente utilizzando l'Allegato A3 "Dichiarazioni integrative" con le quali attesta:

1. di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e requisiti speciali previsti nel presente disciplinare di gara;
2. i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; in particolare:

Per i professionisti singoli

A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12; In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;

I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12. In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. i **dati identificativi** (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) dei professionisti che espletano l'incarico, come indicati al precedente punto 6.4 e il possesso in capo ai medesimi delle qualifiche professionali e dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente;

4. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28;

Le dichiarazioni integrative di cui alla precedente lettera B) sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto individuato dal concorrente ai fini della progettazione o da un suo procuratore munito della relativa procura. Pertanto:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

15.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, il concorrente compila e carica sulla Piattaforma il Documento di gara unico europeo, secondo le modalità previste dal Manuale "Guida alla compilazione del DGUE strutturato".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le medesime dichiarazioni sono altresì rese dai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, siano essi raggruppati o individuati ai fini della progettazione esecutiva.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- **dai soggetti candidati all'attività di progettazione, siano essi raggruppati o individuati, e dalle imprese candidate all'esecuzione dei lavori, nel caso in cui il candidato concessionario intenda eseguire tali attività con la propria organizzazione di impresa.**

L'operatore economico carica, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per le modalità di redazione e presentazione del DGUE strutturato da parte dei soggetti plurimi, per il caso di avvalimento e per le imprese esecutrici, si rinvia al manuale "Partecipazione in forma associata". Si ricorda che, ricorrendo tali casi, è necessario che tutti gli operatori economici partecipanti siano preventivamente registrati sulla Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 1.3. "Registrazione alla Piattaforma".



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:



- a) quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;



- c. le parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico carica la documentazione tecnica a sistema secondo le modalità previste nei Manuali di utilizzo della Piattaforma. L'operatore economico carica sulla Piattaforma, la documentazione richiesta dall'elaborato **“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”**.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato **“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”**.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. **Resta ferma la valutazione discrezionale della stazione appaltante in ordine alla fondatezza delle motivazioni addotte circa la sussistenza di segreti tecnici commerciali e la facoltà di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.**

Il file/i file che compongono l'offerta tecnica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere convertiti in formato pdf, secondo le istruzioni caricate sulla piattaforma Contracta (sezione “Atti”), firmati digitalmente e caricati a sistema.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico carica l'offerta economica a sistema secondo le modalità previste nei manuali di utilizzo della Piattaforma.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica l'operatore accede alla sezione Prodotti, compila i campi attivi con le informazioni richieste e carica gli allegati richiesti dalla Piattaforma.

A pena di esclusione, l'offerta economica predisposta a sistema dovrà essere formata dai seguenti elementi:

1. **Piano Economico Finanziario (“PEF”)**: coerentemente con quanto indicato nell'allegato D) **“Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario da parte degli offerenti”**, file in formato PDF - PDF/A firmato digitalmente, **a pena di esclusione**, contenente il piano economico finanziario (“PEF”), **asseverato** ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023; nonché accompagnato, **a pena di esclusione**, da un'accurata relazione esplicativa del PEF delle assunzioni di base dello stesso e delle eventuali specificità in relazione alla forma giuridica o regime fiscale. Il PEF, redatto su base annuale, dovrà consentire di verificare la



sostenibilità economico-finanziaria e la bancabilità del progetto e dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica e quella economica formulate dal concorrente, nonché con la bozza dei convenzione e con la matrice dei rischi;

IL PEF dovrà essere caricato, identico, anche in formato modificabile (.xls, .xlsx, .xism) e non bloccato, in modo tale che siano visualizzabili e verificabili le formule. A tal fine il concorrente dovrà caricare:

- a) una versione in formato .PDF/A, firmata digitalmente come indicato;**
- b) una versione in formato modificabile, anch'essa firmata digitalmente.**

2. In caso di ricorso all'indebitamento, attestazione della **manifestazione di interesse** di uno o più **istituti finanziatori** verso il progetto ex art. 182, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del medesimo istituto.
3. **l'importo complessivo relativo al contributo** pubblico offerto, in ribasso rispetto a quello posto a base di gara (euro 7.424.251,00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
4. la stima **dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro;
5. la stima dei **costi della manodopera**.

L'offerta deve essere compilata dall'operatore economico secondo le modalità previste al paragrafo 6.3. "*Prodotti*" del Manuale "Presentazione Offerta Generica" di utilizzo della Piattaforma.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo del contributo 'pubblico posto a base d'asta.

Nella Busta economica sono riepilogate le informazioni economiche inserite nella sezione Prodotti. Verificate le informazioni, procedere con la firma digitale della busta economica secondo le indicazioni di cui al par. 6.5 *del Manuale Presentazione di un'offerta*

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1.

Attenzione: Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'Offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore.

Comportano l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione dell'importo unitario complessivo offerto;
- la mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;



- la presentazione di offerte in aumento.
- la mancata presentazione di un Piano Economico Finanziario (PEF) e della relazione illustrativa;
- la presentazione di un Piano Economico Finanziario (PEF) non coerente con quanto specificamente richiesto nel documento “Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario da parte degli offerenti”,
- la mancata presentazione della manifestazione di interesse di uno o più istituti finanziatori di cui all’art. 182 co. 5 del Codice.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 193 e 108 del Codice e dell’art. 17 della L.P. n. 2/2016.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento denominato “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”, approvato come allegato alla determina a contrarre e reso disponibile tra la documentazione di gara, cui si rinvia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Si rinvia all’elaborato denominato “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”, approvato come allegato alla determina a contrarre, e reso disponibile tra la documentazione di gara, cui si rinvia.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Quanto all'offerta economica, si rinvia a quanto riportato nell'elaborato denominato "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE", approvato come allegato alla determina a contrarre, e reso disponibile tra la documentazione di gara, cui si rinvia.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, si procede, in relazione a ciascuna offerta all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio e alle relative riparametrazioni, secondo le modalità definite nel citato elaborato "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE".

Terminata l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica ed economica, si procede, in relazione a ciascuna offerta, al calcolo del punteggio complessivo conseguito dalla singola offerta sommando il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica con il punteggio ottenuto per l'offerta economica e sulla base dello stesso alla formazione della graduatoria per ciascun lotto.

19. COMMISSIONE TECNICA

Vista la nota del Dirigente Generale di APAC prot. n. 0684061 di data 10/09/2024, nelle more dell'adeguamento dell'atto organizzativo di APAC, la commissione tecnica è nominata dal Responsabile di procedimento per la fase di affidamento dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 co. 5 della l.p. n. 2/2016 e dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione tecnica e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente", che rinvia tramite collegamento ipertestuale al Sistema informativo contratti della Provincia autonoma di Trento (**SICOPAT**).

La commissione tecnica è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile unico di progetto nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 27 novembre 2024, alle ore 9:00.

Ogni concorrente ha facoltà di partecipare alla seduta virtuale tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nel Manuale "Seduta virtuale/conversazione". In applicazione di quanto previsto dagli art. 35 e 36 del D. Lgs. 36 del 2023, la seduta virtuale è attivata limitatamente alla conoscenza dei nominativi degli operatori economici partecipanti.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I concorrenti sono informati circa lo stato della procedura in esito ad ogni seduta successiva alla prima.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale

A fini acceleratori, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 17 co. 3 del Codice e dall'allegato I.3, la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi all'apertura a Sistema dell'offerta economica di tutti i concorrenti.

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, la commissione tecnica verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico finanziario.

Successivamente, si procede all'assegnazione del punteggio economico, del punteggio complessivo e a generare la graduatoria, disponendo poi la verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo classificato e, in ogni caso, del promotore.

In ragione dei vincoli tecnici imposti dalla piattaforma, al fine di rendere possibile l'apertura della busta concernente l'offerta tecnica in seduta e di dare atto della documentazione presentata, nonché al fine del successivo inserimento in Piattaforma dei punteggi assegnati agli operatori economici, il Presidente di gara sulla piattaforma si profilerà fittiziamente anche con il ruolo di Presidente della commissione tecnica, fermo restando che le valutazioni in merito ai contenuti dell'offerta saranno effettuati dalla commissione tecnica.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Presidente della gara, nella prima seduta, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:

- a) a dare atto del numero di offerte che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute sulla Piattaforma;
- b) ad aprire la busta contenente la documentazione amministrativa, in ragione dei vincoli inderogabili posti dalla Piattaforma telematica, che impongono l'apertura della busta contenente



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

la documentazione amministrativa prima dell'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, anche ai fini della verifica della composizione soggettiva del concorrente;

c) ad aprire a sistema la busta contenente l'offerta tecnica, a dare atto della documentazione presentata, procedendo alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità, con eventuale attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, demandando al competente Servizio gli adempimenti correlati, rimettendo ogni valutazione di merito alla commissione tecnica;

d) a dichiarare chiusa la seduta di gara e a disporre che le offerte tecniche siano trasmesse alla Commissione tecnica, appositamente nominata con provvedimento adottato da APAC, per la valutazione delle stesse e l'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

All'esito delle valutazioni, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i verbali contenenti delle sedute riservate, contenenti i punteggi assegnati a ciascuna offerta e le eventuali proposte di esclusioni per riscontrate violazioni della documentazione di gara poste a pena di esclusione, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo le modalità definite nel citato elaborato "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE".

Successivamente, in seduta, il Presidente di gara, preso atto delle valutazioni operate dalla commissione tecnica, dispone le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e provvede ad inserire in Piattaforma i punteggi conseguiti dalle offerte ammesse e ad invalidare le offerte escluse. Il Presidente di gara non procede all'apertura dell'offerta economica degli operatori economici esclusi.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente di gara procede all'apertura delle offerte economiche e a verificare la completezza e la regolarità della documentazione, ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio e a prendere atto del contenuto dell'offerta economica resa da ciascun operatore economico.

La seduta di gara sarà quindi sospesa. La Commissione tecnica, in una o più sedute riservate, procederà a verificare la congruità e la sostenibilità dei Piani Economico-Finanziari presentati dai concorrenti, anche con riferimento alla congruità dei costi della manodopera esposti.

Terminate le operazioni sopra descritte il Presidente di gara, in seduta di gara, procederà:

a) a prendere atto dell'esito delle verifiche effettuate sui Piani Economico-Finanziari prodotti dai concorrenti e in relazione alla congruità dei costi della manodopera;

b) ad attribuire il punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nel citato elaborato "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE";

c) ad individuare l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata tramite apposita funzionalità della Piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta migliorativa. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede mediante sorteggio, gestito tramite apposita funzionalità della Piattaforma ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione tecnica o il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente di gara, in seduta, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta e, in ogni caso, al promotore, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, DIRITTO DI PRELAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Presidente della gara formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare in capo al concorrente primo graduato e, in ogni caso, in capo al promotore.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 193 del Codice, al promotore è riservato un **diritto di prelazione** che si esercita secondo quanto di seguito specificato:

a) Qualora il promotore non risulti aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il **diritto di prelazione** e divenire aggiudicatario se dichiara **di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario**.

b) Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione, avrà diritto ad ottenere il pagamento, con onere a carico dell'aggiudicatario, delle spese per la predisposizione della proposta presentata pari ad **Euro 346.000,00.=**.

c) In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e aggiudicazione della concessione a favore quindi del Promotore stesso, l'originario aggiudicatario avrà diritto al pagamento, con onere a carico del Promotore, dell'importo delle spese sostenute e adeguatamente documentate per la predisposizione della propria offerta entro i limiti normativi del 2,5 % dell'importo dell'investimento.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ove il concorrente abbia dichiarato nel DGUE di essere una micro, piccola e media impresa, l'Amministrazione richiederà anche le informazioni di cui all'allegato D, nel rispetto di quanto previsto dalla Raccomandazione dd. 6 maggio 2023, n. 2003/361/CE, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro **60 giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato **in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante.**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante http://www.server-is6.it/trasparenza-provincia-tn/www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/amministrazione_trasparente_pat/CodiceComportamento2014.pdf

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi del disposto dell'art. 35 co. 4 lett. a) del Codice l'operatore economico è tenuto ad indicare nell'offerta tecnica le eventuali informazioni fornite nell'ambito della medesima che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreto tecnico o commerciale.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, qualora la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza evidenziate dai concorrenti ai sensi del suindicato articolo, procederà alla segnalazione all'ANAC, **la quale potrà irrogare una sanzione pecuniaria** nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'accesso ai documenti contenenti la documentazione amministrativa, le offerte tecniche, economiche ed i giustificativi dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione in applicazione dell'art. 35 del Codice.

In via collaborativa, al fine di non aggravare l'attività dell'Amministrazione nell'espletamento della procedura di affidamento, si invitano gli operatori economici a non produrre in sede di gara documentazione e dati personali eccedenti rispetto a quelli richiesti (quali a titolo esemplificativo documenti di riconoscimento, documentazione a comprova dei requisiti...).

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.R.G.A. di Trento.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

INFORMATIVA

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dei dati presso l'interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta provinciale in carica), piazza Dante n. 15, 38122 Trento, tel 0461/494697, fax 0461/494603, e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Appalti dell'Agenda provinciale per gli Appalti e Contratti, i cui dati di contatto sono: indirizzo via Dogana n. 8, 38122 Trento, tel. 0461/496444, fax 0461/496422, e-mail serv.appalti@provincia.tn.it, pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: via Mantova n. 67 – 38122 Trento, tel. 0461 496269, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").



Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati:

- sono raccolti presso l'interessato;
- sono raccolti presso soggetti esterni (quali Autorità giudiziaria, Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, Prefetture/Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e di Bolzano, Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Lavoro, INPS, INAIL, Casse previdenziali di appartenenza);
- provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banca dati della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, banche dati di settore, attestazioni SOA.

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni, ossia i dati identificativi o che rendono identificabili: nome, cognome, denominazione, indirizzi, codice fiscale, P.IVA, regolarità fiscale e contributiva e i dati di cui alle banche dati presso enti terzi);
- dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (cd. dati giudiziari, ossia condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative anche pendenti).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le **finalità del trattamento** e la **base giuridica** che consente il trattamento dei dati:

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare:

- gestire procedure di appalto e concessioni ad evidenza pubblica e negoziate, previo confronto concorrenziale tra più operatori economici, per l'acquisizione di lavori e di opere, compresi gli incarichi tecnici e gli affidamenti relativi a lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, con esclusione dei casi in cui è consentito l'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg recante il Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici; art. 36ter 1 *Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture* della l.p. 19 luglio 1990, n. 23; l.p. 23 marzo 2020 n. 2, recante



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

misure urgenti di sostegno all'emergenza da COVID-19 limitatamente e nei termini ancora applicabili; d.lgs. n. 50 del 2016 limitatamente e nei termini ancora applicabili;

- gestire procedure di appalto e di concessione ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi e forniture, escluse quelle finalizzate alla conclusione di convenzioni quadro, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici in precedenza riportate;
- gestire procedure di gara per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato.

Il conferimento dei dati personali è **obbligatorio** per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive), nonché in quanto obbligo legale o contrattuale e/o in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante ed individuato, tra il resto, dall'**art. 2-sexies, c. 2, lett. a** (accesso a documenti amministrativi e accesso civico: cfr. d.lgs. 36/2023; l.p. 23/1992; d.lgs. 33/2013; l.p. 4/2014), e dall'**art. 2-octies, c. 3, lett. i** (accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto e di concessioni: cfr. d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 196/2003.

Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Dirigente), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (fornitori di servizi e di assistenza informatici) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento.

Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo della Piattaforma CONTRACTA. Il gestore del Sistema è Trentino Digitale spa, con sede in Trento via Gilli n. 2, tel. 0461/800111, e-mail tdigit@tdigit.it, pec pectndigit@pec.tndigit.it -, nominato responsabile esterno.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati potranno essere **comunicati** alle seguenti categorie di destinatari:

- a) soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara in quanto **requisito necessario per la conclusione del contratto**; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati, **per l'adempimento di un obbligo legale** (ai sensi del d.lgs. 36/2023, della l.p. 23/1992 e della l.p. 2/2016);



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

b) enti terzi presso i quali sono stati raccolti i dati e soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti ai procedimenti di competenza del Servizio Appalti, compresa la nomina delle Commissioni tecniche, **per l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale o, ancora, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto** (a mente, oltre che delle norme di cui al precedente par. 3, del d.P.P. 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg);

c) ANAC, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio degli Ispettori, qualora si verificasse la relativa fattispecie, **per l'adempimento di un obbligo legale** (ai sensi del d.lgs.36/2023 e della l.p. n. 26/1993).

I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali è da un minimo di cinque anni ad un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come dal Piano di conservazione degli atti della Provincia autonoma di Trento (cd massimario di scarto) approvato dalla Giunta provinciale e rinvenibile al seguente indirizzo: www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-le-strutture-della-PAT.

Trascorsi tali termini, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a fini statistici.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento; in particolare:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati, compresa l'eventuale profilazione per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE

- dott. Silvano Librera -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).

RP/NB

all.: c.s.